

STATUTO

SCUOLE MATERNE CIF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA GUIDO MONACO
48

Numero REA: AR - 134860

Codice fiscale: 01729700516

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

All. "A" all'Atto
N. 1613 di Racc.

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, una società cooperativa sociale denominata "Scuole Materne CIF Società Cooperativa sociale".

La società ha sede legale nel comune di Arezzo.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 Durata

La durata della società è fissata dalla data di costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 3 Oggetto

La società è cooperativa sociale a responsabilità limitata che ha per oggetto l'attività di gestione di servizi educativi previsti dall'art. 1, comma primo, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

In dettaglio gli scopi sociali sono:

- 1) servizi educativi, pedagogici ed informativi con particolare riferimento alla gestione di scuole materne e di asili nido;
- 2) la promozione, la realizzazione e il mantenimento di strutture in grado di sostenere i genitori nel loro dovere di istruzione dei figli, servizi di consulenza familiare e coniugale, nonché progetti e attività volti a garantire lo sviluppo dell'infanzia in tutte le sue manifestazioni.

Tali attività potranno essere svolte sia nei confronti degli stessi soci, sia nei confronti di terzi.

Per le finalità sopra indicate la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, creditizie e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, in ogni caso, attinenti direttamente ai medesimi.

Quanto sopra con espressa esclusione della natura finanziaria della società, essendo le attività di cui al precedente comma strumentali rispetto al raggiungimento dell'oggetto sociale e da svolgersi comunque in modo non prevalente rispetto all'oggetto stesso e non nei confronti del pubblico.

La società può compiere tutte le operazioni atte a raggiungere gli scopi sociali, potrà consociarsi ad altre cooperative sociali o ad altri Enti per rendere più efficace la propria azione e potrà aderire ad Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà assumere anche dipendenti non soci o collaboratori.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Art. 4 Finalità

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

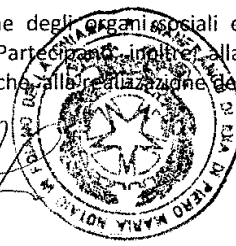
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II

I SOCI

Art. 5 Soci

I soci concorrono alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e all'espletamento dell'attività necessaria per la realizzazione degli scopi sociali. Partecipando inoltre, alla elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa.

Scuole Materne CIF

Il numero dei soci è illimitato; in ogni caso non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Ove durante la gestione sociale, detto numero scenda al di sotto di quello legale, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci:

- a) laici o religiosi con significativa esperienza in campo psicologico, familiare, educativo e dell'infanzia;
- b) psicologi, psichiatri e operatori specializzati nel campo familiare dell'educazione e dell'infanzia;
- c) medici pediatri.

I soci della cooperativa si dividono in:

- "soci lavoratori", persone fisiche che esercitano la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che hanno instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative;

- "soci volontari" persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, e che siano interessati allo svolgimento dell'attività della cooperativa;

- "soci sovventori", persone fisiche o società, associazioni, enti di qualsiasi tipo, aventi o meno personalità giuridica, che abbiano interesse al finanziamento e allo sviluppo delle attività della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, enti e associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza ad una delle categorie sopra indicate.

Art. 6 Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le

disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 Soci lavoratori

Ogni socio lavoratore, con la propria adesione alla cooperativa, oltre al rapporto associativo, instaura con quest'ultima un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma od in qualsiasi altra forma, ivi compresi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Il rapporto di lavoro in forma subordinata potrà essere stipulato a tempo pieno, parziale, nonché a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà ed alle esigenze del socio e della Cooperativa, secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro e tenuto conto della struttura della Cooperativa stessa.

Al socio lavoratore si applica la normativa vigente per il tipo di rapporto di lavoro intercorrente con la società.

Il rapporto di lavoro con il socio può essere instaurato anche successivamente al suo ingresso all'interno della cooperativa. In tale caso il socio sovventore o volontario che diviene socio lavoratore è tenuto a presentare domanda e relativa delibera del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 9 del presente statuto. I soci lavoratori, al di fuori dell'orario di lavoro stabilito dal contratto e dell'oggetto della prestazione alla quale sono tenuti, possono espletare, volontariamente e per il raggiungimento degli scopi sociali, un'ulteriore attività lavorativa.

La prestazione di lavoro del Socio Lavoratore ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dal Regolamento interno predisposto ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001. La cooperativa è tenuta a corrispondere al Socio Lavoratore un trattamento economico complessivo, in relazione al lavoro prestato, non inferiore ai minimi contrattuali previsti dal CCNL del settore o della categoria affine.

L'assemblea ordinaria può deliberare in favore dei soci lavoratori, nei limiti previsti dalla legge, trattamenti economici ulteriori a titolo di maggiorazioni retributive e/o ristorni di utili. Questi ultimi possono essere erogati mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato.

Art. 8 Soci volontari

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Il numero di tale tipologia di soci non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

I soci volontari prestano la propria attività a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate.

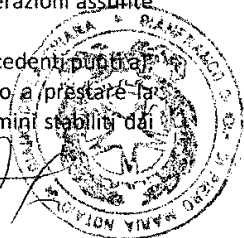
Art. 9 Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci alla quale richiede di essere ammesso;
- e) l'indicazione dell'eventuale tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la cooperativa, in conformità con il presente statuto e con il regolamento predisposto ai sensi dell'art. 6 della L. 142/2001. In tale caso è altresì necessaria l'indicazione delle attività svolte e delle eventuali capacità professionali maturate nei settori di cui all'oggetto sociale e delle competenze possedute;
- f) la dichiarazione di non esercitare in proprio un'impresa identica od affine a quella della cooperativa;
- g) la dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- h) chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), f) e g), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione l'impegno a prestare la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dal

Franceschini Giovanni

Giuseppe



regolamenti interni e l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

i) ogni altra informazione richiesta dal Consiglio di amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia autentica della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 Incompatibilità

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 11 Responsabilità

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 12 Diritti ed obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.

I conferimenti devono essere eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di ammissione spedita al nuovo socio e con le modalità stabilite dagli Amministratori. Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società sottoscrivano nuove quote. Nell'ipotesi in cui non venga adempiuto tale obbligo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione inerente l'accettazione della richiesta, la stessa si intenderà come non avvenuta.

Ciascun socio lavoratore, a seguito di delibera di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, è tenuto ad aderire in forma scritta alla disciplina contenuta nel regolamento predisposto ai sensi della L. 142/2001.

Ciascun socio è tenuto ad osservare le norme contenute nel presente statuto, le delibere adottate dagli organi della Cooperativa e le disposizioni contenute nei regolamenti sociali.

I soci, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2422 del c.c., ad esaminare il libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. I menzionati diritti non spettano ai soci in mora per mancata esecuzione dei conferimenti inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 13 Recesso

Oltre ai casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che ne faccia apposita richiesta e ottenga il consenso del Consiglio di Amministrazione;
- d) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa o posta elettronica certificata. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 14 Esclusione

Oltre che ai casi previsti dalla legge, può, dal Consiglio di amministrazione, essere escluso il socio:

- a) che non si attenga rigorosamente ai principi di riservatezza e confidenzialità nel rispetto degli assistiti, attività sociali e soci;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- c) che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi;
- d) che svolga attività contrastante con gli interessi della società, la danneggi materialmente e moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società, ivi compreso il mancato tempestivo versamento delle quote sociali sottoscritte. Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- f) che in qualunque modo arrechi gravi danni, materiali o morali, alla cooperativa o che ponga in essere inadempienze o comportamenti che non consentano la prosecuzione, anche temporanea del rapporto;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo, o il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento. Nel caso di contestuale cessazione, in capo al Socio, sia del rapporto di lavoro, sia del rapporto associativo, non trova applicazione l'art. 18 della L. n. 300/1970;
- h) che senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 15 Comunicazione delibera ed opposizione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, ai Soci interessati.

Contro la delibera che dispone l'esclusione del Socio, quest'ultimo ha facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Art. 16 Decesso

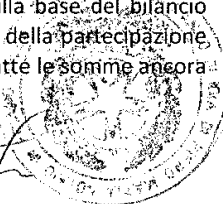
Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle di lui quote, purché questi vi acconsenta ed abbia i requisiti per l'ammissione e, la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione

Art. 17 Rimborso Quota capitale del socio uscente

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto, quando non trovi applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso delle quote al valore nominale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il solo valore nominale delle quote.

Francesco Giam...

Francesco Giam...



Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 18 Perdita qualità di socio

Alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa al recesso o all'esclusione del Socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione di detto organo, consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per l'obbligo di esecuzione dei conferimenti non eseguiti, per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

Art. 19 Soci sovventori

La società può costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In tal caso vi potranno essere soci sovventori la cui presenza sarà disciplinata interamente da quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 20 Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 21 Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 22 Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 23 Diritti dei soci sovventori

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo;
- d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - 1 voto fino a 10.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 2 voti oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 3 voti oltre 15.000 euro fino a 20.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 4 voti oltre 20.000 euro fino a 25.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 5 voti oltre 25.000 euro di capitale sottoscritto;

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal

- rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;
- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 24 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna compresa tra il valore minimo e quello massimo previsti dalle disposizioni normative vigenti;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- dal fondo di riserva ordinaria;
- dal fondo di riserva straordinario
- da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge.
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 12.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere in nessun caso ripartite tra i Soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

Le quote sociali sono nominative e non possono essere cedute, né sottoposte a pegno o ad altro vincolo, con effetto verso la Cooperativa, se ciò non è autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci operatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,

Giuseppe L.

Giuseppe L.



- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 27 Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo.

Art. 28 Assemblea dei soci

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea dei soci si riunisce in sedute ordinaria e straordinaria. E' di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e revoca degli amministratori e, ove previsto, dell'organo di controllo;
- c) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, ivi compreso il Regolamento predisposto ai sensi dell'art. 6 della L.142/01;
- d) delibera sull'eventuale compenso spettante agli Amministratori e all'Organo di controllo, nonché sulla determinazione della remunerazione degli amministratori, che siano investiti di particolari incarichi, sentito il parere dell'organo di controllo;
- e) delibera sulla distribuzione degli utili nel rispetto degli artt. 26 lett.a D. Lgs. n.1577/1947 e 2536 c.c. e delle altre disposizioni di legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello statuto;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;
- j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale, ai sensi di quanto previsto dalla L. 142/2001;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di controllo;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g), oltre che in ordine alle modifiche statutarie, deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 25.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 29 Validità dell'assemblea e Quorum

L'assemblea è validamente costituita: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Art. 30 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che

rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dall'Organo di controllo.
In tal caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda alla convocazione dell'Assemblea, a ciò è tenuto l'Organo di controllo, ove costituito.

Art. 31 Avviso

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante avviso che dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno e l'ora e il luogo dell'adunanza, e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto al voto e la maggioranza degli Amministratori e il Sindaco, se nominato. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'organo di amministrazione potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i Soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 32 Presidenza

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario scegliendolo anche tra i non soci.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla Legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Art. 33 Diritto di Voto

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore ed il numero delle quote sottoscritte e purché sia iscritto nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e non sia in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Il medesimo principio vale sia per le persone giuridiche socie che per i soci sovventori.

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori, mediante delega scritta.

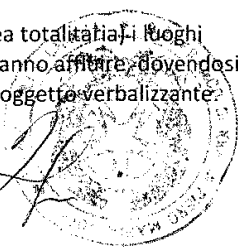
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Si applicano inoltre i limiti di cui all'art. 2372 c.c.

Le deleghe delle quali deve essere fatto menzione nel verbale dell'Assemblea, devono essere conservate dalla Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento dell'Assemblea, anche per delega.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affilire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Stefano
Giuseppe

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Consiglio di Amministrazione

Art. 34 Composizione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Presidente del Consiglio dovrà essere eletto tra gli amministratori eletti tra i soci cooperatori. Gli Amministratori restano in carica tre esercizi. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 35 Compensi

Gli amministratori hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute in ragione del loro Ufficio, salvo la possibilità dell'Assemblea di stabilire un'indennità annuale.

La determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità all'atto costitutivo è stabilita dall'Assemblea dei soci, sentito il parere dell'Organo di controllo, ove presente.

Art. 36 Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della stessa secondo il proprio scopo statutario. In caso di nomina di consigliere delegato, lo stesso avrà l'uso della firma sociale entro i limiti della delega ricevuta.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione procederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali. Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dietro domanda di almeno 2 (due) Consiglieri, o dall'Organo di Controllo, ove presente, presso la sede della Cooperativa o presso altro luogo, purché nel territorio italiano.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni dall'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e l'Organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni non possono essere in nessun caso segrete.

A parità di voti nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

La presenza alle riunioni dell'organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al componente dell'organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 41 Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata all'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 42 Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n.

trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Sindaco, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e per esso il suo Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, escluso quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

A mero titolo esemplificativo il Consiglio ha potere di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) redigere il bilancio di esercizio, la relazione annuale sulla gestione sociale e il piano per la ripartizione degli eventuali utili da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relazione deve contenere l'indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari;
- d) redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) deliberare circa l'adesione, l'esclusione o la rinuncia dei Soci;
- f) amministrare i beni mobili e immobili della Cooperativa;
- g) stabilire l'eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo quota;
- h) assumere o licenziare il personale dipendente;
- i) instaurare i rapporti di lavoro con i Soci lavoratori, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento predisposto ai sensi dell'art. 6 della L. n. 142/2001;
- j) stipulare contratti bancari di qualsiasi genere, concernenti operazioni di credito, mutui cambiari ed ipotecari attivi o passivi;
- k) acquistare per la Cooperativa beni mobili e immobili;
- l) nominare Avvocati o altri Professionisti per l'espletamento di determinati incarichi.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 39 Integrazione dell'Organo amministrativo

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia alla necessità di approvazione da parte del Sindaco qualora quest'ultimo non sia nominato.

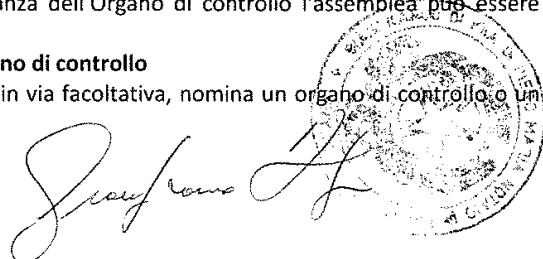
Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 40 Organo di controllo

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Francesca Spicci



5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 43 Scioglimento

La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina di uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 Devoluzione Patrimonio

In caso di scioglimento della Società il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione deve essere destinato al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. n. 59/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso degli eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

Art. 45 Disposizioni finali

Il presente statuto è vincolante per tutti i soci, che si obbligano alla sua osservanza con il fatto stesso dell'acquisizione della qualità di soci.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

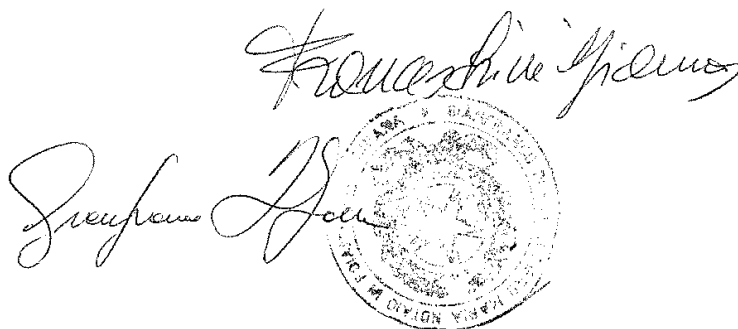
Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Art. 46 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La società intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste in ambito di cooperative sociali, oltre che a quelle previste dall'art. 14 del D.P.R. 601/1973.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



IO SOTTOSCRITTO GIANFRANCO DI IOIA, NOTAIO IN FOIANO DELLA CHIANA,
AI SENSI DELL'ART. 68-TER LEGGE 89/1913 E DELL'ART. 22 D.LGS. 82/2005 CERTIFICO CONFORME
ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NEI MIEI ATTI LA PRESENTE COPIA, CHE TRASMETTO AD USO
PUBBLICITÀ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO.
FOIANO DELLA CHIANA, MERCOLEDÌ, 11 MAGGIO 2022.